

TORINO, 15 SETTEMBRE 2017

Nuovo Spesometro 2017 e primo invio semestrale

La Legge Finanziaria 2017 ha previsto l'obbligo di **comunicazione periodica**, per i soggetti passivi IVA, **dei dati delle fatture emesse e ricevute**, delle note di variazione e delle bollette doganali.

La periodicità della comunicazione, per il 2017, sarà semestrale e il termine per effettuare **la trasmissione telematica dei dati del I semestre è fissata al 28 settembre 2017**, a seguito della recente proroga.

La comunicazione relativa al II semestre 2017 dovrà essere effettuata invece entro il 28 febbraio 2018.

A partire dal 2018 la comunicazione diverrà trimestrale e verrà unificata per termini e modalità di trasmissione alla comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA.

L'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di **tutte le operazioni attive e passive effettuate**.

Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo, devono essere comunicati i dati per singola fattura.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le schede carburanti
- i dati delle fatture emesse e ricevute per cui il soggetto passivo ha optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi e i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario.

La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente **in forma analitica**; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale non è più possibile inviare i dati in forma aggregata.

Nella comunicazione, gli elementi informativi da comunicare, **per ciascuna cessione o prestazione** per la quale sussiste l'obbligo di emissione della fattura, sono:

- a) anno di riferimento
- b) numero della fattura
- c) base imponibile
- d) aliquota
- e) imposta
- f) tipologia dell'operazione o natura dell'operazione, che deve essere valorizzato se l'operazione non ha esposizione dell'IVA

SANZIONI

Il **regime sanzionatorio** prevede che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applichi la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ogni fattura, sino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se entro 15 giorni dalla scadenza dell'invio viene trasmessa la comunicazione precedente o omessa.

CLIENTI CHE GESTISCONO INTERNAMENTE LA PROPRIA CONTABILITA'

I Clienti dovranno trasmettere, in congruo anticipo rispetto alla scadenza, e mezzo email, il file contenente i dati da trasmettere.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Distinti saluti

